

Era corsa voce che non dal ministro dei lavori pubblici, non nel suo Ministero, si accarezzasse l'idea di costituire accanto all'amministrazione ferroviaria di Stato un altro Corpo, un ispettorato *ad usum Delphini*, a scartamento ridotto analogo a certe divisioni che sono superfetazioni fatali all'andamento dei servizi pubblici.

Quindi, per dire il mio recondito pensiero, questa interrogazione era intesa più che altro a far giungere questa diceria sino al ministro affinché, occorrendo, potesse farsi forte dell'opinione pubblica che gli veniva incontro per mantenersi in quella direttiva che era da lui condivisa ed alla quale son lieto di vedere che egli persiste nel voler dare spiegazione. Mi dichiaro quindi soddisfatto pienamente della risposta avuta.

ROSSI LUIGI, *sottosegretario di Stato per l'istruzione pubblica*. Desidererei di rispondere subito ad una interrogazione dell'onorevole Sanarelli che ha carattere di urgenza.

PRESIDENTE. L'onorevole sottosegretario di Stato per l'istruzione pubblica, ha facoltà di rispondere subito alla interrogazione dell'onorevole Sanarelli che desidera sapere « se il ministro dell'istruzione pubblica tenga presente che la mattina del 28 corrente i proprietari e negozianti di oggetti d'arte e gli accaparratori stranieri per la esportazione acquisteranno il diritto di acquistare e di esportare qualunque capolavoro artistico od oggetto antico; e che cosa intenda fare nell'ipotesi che per quel giorno non sia promulgata la legge di proroga della legge Nasi sui monumenti ».

ROSSI LUIGI, *sottosegretario di Stato per l'istruzione pubblica*. Quantunque sia già all'ordine del giorno d'oggi il disegno di legge per la proroga della legge 27 giugno 1903, ho desiderato di rispondere subito all'onorevole Sanarelli, per rassicurarlo circa l'eventualità che l'approvazione di questo disegno si protraesse troppo. Io penso che anche qualora il nuovo disegno di legge non fosse approvato in tempo, gli interessi del nostro patrimonio artistico potranno essere difesi egualmente. Se i due rami del Parlamento, benchè consci del sommo decoro che viene al nostro paese dal conservare i propri oggetti di arte, di sommo pregio, non arrivassero prima del 28 giugno ad approvare le nuove disposizioni legislative, il Governo potrà valersi di quelle degli articoli 6 ed 8 combinate, della legge 12 giugno 1902 secondo le quali egli può riservarsi di decidere, entro sei mesi dal 28 giugno

quanto all'esercizio del suo diritto di acquisto sugli oggetti di sommo pregio.

Essi, dunque, per sei mesi, indipendentemente dall'approvazione della legge, rimarranno in Italia; ed in questo tempo il Governo potrà o chiedere una nuova proroga o domandare i fondi per acquistarli.

In linea principale, perciò, credo che il Parlamento, sollecito dei gravi interessi artistici nazionali, approverà il disegno di legge di cui si inizia oggi la discussione, ed in via subordinata affermo che, ad ogni modo, avremo il mezzo di far restare in Italia gli oggetti d'arte, dianzi accennati, per altri sei mesi, entro i quali potremo provvedere.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sanarelli per dichiarare se sia soddisfatto.

SANARELLI. Rimango soddisfatto più della forma che della sostanza della risposta data dall'onorevole sottosegretario di Stato.

Anzitutto il pericolo che questa legge di proroga non sia approvata entro il 27 giugno è tutt'altro che eliminato. Basta che il Senato indugi tre o quattro giorni nell'approvarla, come del resto per maggior tempo abbiamo indugiato noi, basta che il Re sia assente anche transitoriamente da Roma e non possa firmarla in tempo per farla pubblicare la sera del 27 giugno nella *Gazzetta Ufficiale*, basta uno qualunque di questi ostacoli per non allontanare il pericolo temuto; e perchè si formino l'indomani perfetti i diritti quesiti di coloro che da tempo hanno fatto già la domanda di *comprare o lasciare esportare*.

Perciò il Governo, col suo ritardo, ha coartato la libertà del Senato che sarà costretto ad approvare in fretta il progetto, senza apportarvi un emendamento qualsiasi, ed ha coartato la stessa libertà del Re che dovrà firmare la legge d'urgenza mercoledì 26. Quanto alla tesi testè enunciata dall'onorevole sottosegretario di Stato, vale a dire che il termine di sei mesi concesso al Governo perchè possa esercitare il suo diritto di prelazione, valga ad assicurare alla legge l'effetto retroattivo anche se sarà pubblicata dopo il 27, confesso che non mi persuade molto.

Pur rendendo omaggio alla sapienza giuridica dell'onorevole sottosegretario di Stato, non rimango molto tranquillo: perchè nel Codice civile è scritto che le leggi non hanno effetto retroattivo; quindi, se per disgrazia la legge invece di essere pubblicata il 27, fosse pubblicata il 29, è evidente che tutte le domande avanzate, anche per atto